



Campania

CAPRI: MARICA AVELLINO NOMINATA RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA A CAPO DEI VIGILI . DURISSIMA PROTESTA DEI SINDACATI:

"OLTREPASSATO IL LIMITE DELLA LEGALITA', SARA' LOTTA DURA"



02/12/2010

Vigili urbani, comandante in gonnella tra le polemiche. Il sindaco di Capri **Ciro Lembo** ha firmato oggi il decreto con il quale ha nominato **Marica Avellino**, 30 anni, caprese, laureata in giurisprudenza, nuovo responsabile dell'ufficio della polizia locale. La neo-dirigente, il cui nome era circolato da tempo ed era apparso anche sui giornali segno che la selezione si è rivelata tutto un bluff, sarà operativa a partire dal 2 dicembre in virtù di un incarico "fiduciario", grazie ad un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. Le motivazioni alla base della decisione sono state indicate dallo stesso sindaco nel decreto. Come mai la scelta è ricaduta su **Marica Avellino** che l'ha spuntata su un elenco di circa 25 aspiranti che avevano risposto all'avviso pubblico del 19 ottobre? Perché premiare una ragazza che vanta un'esperienza in un noto studio legale napoletano ma che mai fino ad ora ha lavorato nella pubblica amministrazione nè in un corpo di polizia? Il sindaco nel suo atto dice che "la scelta tra i partecipanti alla selezione può ricadere su di una persona residente nel comune di Capri e, quindi, già inserita nel tessuto economico e sociale del comune di Capri ed in grado di gestire al meglio i rapporti con i cittadini, i turisti e gli enti di riferimento". Sempre il sindaco sottolinea: "Nell'ambito delle professionalità espresse dalle persone residenti nel comune di Capri, la scelta può ricadere sulla dottoressa **Marica Avellino** che, per aver maturato una importante e qualificata esperienza lavorativa presso un primario e prestigioso studio specializzato in diritto penale, ha acquisito una preparazione e competenza professionale funzionale allo svolgimento dell'incarico da coprire". **Marica Avellino** nominata comandante in quanto caprese, mentre nello stesso tempo sono stati incredibilmente scartati altri capresi e soprattutto numerosi aspiranti che avevano dalla loro un curriculum professionale di tutto rispetto e una maturata e comprovata esperienza ai vertici delle forze di polizia. In subbuglio contro la nomina della neo-dirigente il corpo di polizia municipale. "Si è oltrepassato il limite della legalità", hanno detto **Giuseppe Morra** e **Vincenzo Pagano**, coordinatore regionale e coordinatore provinciale di **Ospol-Csa Polizia Locale**, organizzazione sindacale di categoria, che confermano nuove iniziative di lotta anche dura e auspicano un immediato intervento del Prefetto, della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica di Napoli affinché venga sospesa l'operazione ritenuta illegittima. "La nomina del nuovo responsabile del comando di polizia locale - dicono **Morra** e **Pagano** - dimostra che a Capri aleggia l'illegalità! Il nome di **Marica Avellino** era stato fatto già prima dell'inizio della selezione ed il fatto di non aver preso in considerazione i curricula dei partecipanti la dice lunga. Capri è un'isola unica per le sue bellezze e perchè frequentata dalla élite mondiale, ma non può sottrarsi alle leggi vigenti in Italia! L'Ospol-Csa non si fermerà ed andrà avanti a tutela del corpo di polizia locale di Capri".

Capri

Nomina del comandante si inasprisce lo scontro

Anna Maria Boniello

CAPRI. Continua il braccio di ferro tra i vigili urbani e il sindaco **Ciro Lembo**. Ieri pomeriggio, a poche ore di distanza dall'insediamento del nuovo comandante, **Marica Avellino**, nominata sulla fiducia dal primo cittadino di Capri, è stato diffuso un documento dal coordinamento sindacale autonomo delle Regioni e delle Autonomie Locali inviato in prefettura e alla commissione di garanzia, per comunicare l'avvio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e inoltrata per conoscenza al sindaco **Ciro Lembo**. Il coordinatore provinciale **Michele Bossa** ha proclamato lo stato di agitazione della polizia municipale, da tempo in contrasto con l'amministrazione comunale per l'applicazione di alcuni diritti contrattuali, e che oggi ancor più vengono calpestati e ledono la dignità degli appartenenti al corpo di polizia, in particolare per la

scelta messa in atto dal sindaco, di nominare a capo del settore «una giovane laureata - è scritto nel documento - priva di esperienza nella pubblica amministrazione». Si accentua ancora di più lo strappo aperto ormai da mesi tra vigili urbani e amministrazione: i caschi bianchi hanno espresso perplessità per la scelta del Comune di non ricorrere a un concorso pubblico. Motivazioni condivise dai sindacati, che sin dalla pubblicazione del bando avevano espresso dissenso per le modalità di assunzione, in contrasto con le normative, e in particolare con il decreto Brunetta. Dubbi che non hanno fermato l'amministrazione fino alla firma del sindaco che ha motivato la sua scelta, effettuata tra venticinque partecipanti, legandola alla nomina di un commissario residente sull'isola e laureato. Il documento del sindacato ha chiesto un urgente con il prefetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Capri, bufera sul nuovo comandante E' scontro tra sindaco e vigili urbani

Marica Avellino è stata selezionata dal sindaco tra 25 come persona di "sua fiducia". I candidati esclusi contestano il metodo e chiedono un concorso: "Abbiamo i requisiti"



Monta la polemica a Capri, in provincia di Napoli, sulla nomina del nuovo comandante di polizia municipale, decisa dal sindaco **Ciro Lembo** e aspramente contestata dall'intero nucleo di vigili urbani, in stato di agitazione dallo scorso 2 dicembre. La scelta di Lembo è caduta su una trentenne dottoressa in legge, **Marica Avellino**, che il sindaco ha scelto dopo avere esaminato personalmente 25 curriculum che gli erano stati inviati per la selezione. Un modo di procedere che ha dato il via a un lungo braccio di ferro con i vigili urbani i quali chiedono che sia un concorso a decidere chi dovrà assumere il ruolo di comandante.

Nel decreto di nomina, il sindaco **Lembo** ha motivato la sua decisione evidenziando i requisiti in possesso del nuovo comandante: persona di sua fiducia per essere nata a Capri, e di provata esperienza per avere esercitato in un noto studio professionale di avvocati napoletani.

Le motivazioni di **Lembo**, però, vengono fortemente contestate dai vigili urbani in servizio e, in particolare, da alcuni candidati che avevano presentato domanda. Si ritengono in possesso dei requisiti richiesti, tra cui figurano la laurea, il grado di ufficiale, la residenza sull'isola e per avere prestato servizio nell'Arma dei carabinieri in qualità di comandante di stazione.

"Protestano perché è stata nominata a capo una donna di trent'anni? Evidentemente aveva più titoli di chiunque altro, come tra l'altro spesso accade". Così, l'assessore al Turismo del Comune di Napoli **Maria Grazia Pagano**, liquida la questione. In sintesi, per l'assessore comunale di Napoli "i vigili farebbero bene a rassegnarsi, e ad accettare di buon grado che a comandarli sia una donna, se competente e titolata". "Le proteste e i mugugni - conclude **Pagano** - mi sembrano fuori luogo, fuori tempo e, soprattutto, fuori da un contesto che sta diventando ormai la norma".

Capri, 'ingorgo' di polemiche su nomina comandante vigili... -2-

Csa: Da sindaco selezione su criteri soggettivi e non oggettivi

Intanto i vigili urbani di Capri hanno proclamato lo stato di agitazione della categoria. Il Csa, il coordinamento sindacale autonomo a cui sono iscritti tutti gli appartenenti al comando di Capri, ha ufficialmente comunicato alla Prefettura di Napoli, alla commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali e al sindaco la proclamazione dello stato di agitazione con l'attivazione della procedura per il raffreddamento del conflitto ai sensi della legge 146/90 chiedendo la convocazione del prefetto "al fine di ripristinare la legalità e le corrette relazioni sindacali nel comune di Capri". La notizia è contenuta in un documento firmato dal coordinatore provinciale dell'organizzazione sindacale, Michele Bossa. "I lavoratori della polizia locale di Capri, da tempo in contrasto con l'attuale amministrazione comunale per l'applicazione di alcuni istituti contrattuali, oggi vedono ancor più calpestati i propri diritti e la propria dignità dopo la scelta del sindaco di mettere a capo della polizia locale - si legge nel documento del Csa - una giovane laureata priva di alcuna esperienza nella pubblica amministrazione". "Le motivazioni a sostegno della scelta di assegnare l'incarico a persona esterna al Corpo - aggiunge il rappresentante sindacale - pur avendo all'interno del personale idoneo a svolgere tale mansione, e la scelta di preferire un residente a Capri a fronte di candidati aventi titoli e comprovata esperienza professionale, rendono la procedura di assegnazione assolutamente illegittima e contraria alle norme sia contrattuali che di legge perché la selezione si è basata solo su criteri soggettivi e non oggettivi. Di fatto - concludono - si mortificano le professionalità interne al corpo della polizia locale di Capri". E mentre monta la polemica, sia il sindaco, Ciro Lembo, che Marica Avellino, neo comandante dei vigili, per il momento preferiscono il 'no-comment'.

Capri, il capo della polizia municipale è donna e ha 30 anni: maschi in sciopero

Scelta dal sindaco, Marica Avellino ha superato una ventina di candidati ed ha scatenato la furia dei colleghi

CAPRI- Una donna a capo della polizia municipale? All'ombra dei Faraglioni scoppia una vera e propria guerra. Si chiama Marica Avellino, 30 anni, laureata in giurisprudenza, per passione giocatrice di basket, e dal 2 dicembre, per la prima volta nella storia isolana, è a capo della polizia municipale del comune di Capri.

Scelta dal sindaco **Ciro Lembo**, **la Avellino ha superato una ventina di candidati** ed ha scatenato la furia dei colleghi, anche un filino maschilisti, che hanno proclamato lo stato di agitazione ed invitato ad intervenire il prefetto sulla nomina ritenuta totalmente illegittima. Ed è così che un nutrito dossier sul nuovo dirigente dei vigili urbani, assunto a tempo determinato per 36 mesi, è finito sui tavoli della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica.

E in piazzetta, tra favorevoli e contrari, si registrano il no-comment del neo comandante, le dichiarazioni inviperite dei vigili urbani e la difesa a spada tratta della Avellino da parte del sindaco che ribadisce di aver agito secondo la legge e di aver scelto una donna che vanta tutti i requisiti per far bene il suo lavoro.

La vigilessa di Capri fa ammutinare i colleghi: sciopero contro la nomina



CAPRI (6 dicembre) - Continua il braccio di ferro tra i vigili urbani e il sindaco **Ciro Lembo**. A poche ore di distanza dall'insediamento del nuovo comandante, **Marica Avellino**, trent'anni, nominata sulla fiducia dal primo cittadino di Capri, è stato diffuso un documento dal coordinamento sindacale autonomo delle Regioni e delle Autonomie Locali inviato in prefettura e alla commissione di garanzia, per comunicare l'avvio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e inoltrata per conoscenza al

sindaco **Ciro Lembo**.

Il coordinatore provinciale **Michele Bossa** ha proclamato lo stato di agitazione della polizia municipale, da tempo in contrasto con l'amministrazione comunale per l'applicazione di alcuni diritti contrattuali, e che oggi ancor più vengono calpestati e ledono la dignità degli appartenenti al corpo di polizia, in particolare per la scelta messa in atto dal sindaco, di nominare a capo del settore «una giovane laureata - è scritto nel documento - priva di esperienza nella pubblica amministrazione».

Si accentua ancora di più lo strappo aperto ormai da mesi tra vigili urbani e amministrazione: i caschi bianchi hanno espresso perplessità per la scelta del Comune di non ricorrere a un concorso pubblico. Motivazioni condivise dai sindacati, che sin dalla pubblicazione del bando avevano espresso dissenso per le modalità di assunzione, in contrasto con le normative, e in particolare con il decreto Brunetta. Dubbi che non hanno fermato l'amministrazione fino alla firma del sindaco che ha motivato la sua scelta, effettuata tra venticinque partecipanti, legandola alla nomina di un commissario residente sull'isola e laureato. Il documento del sindacato ha chiesto un urgente con il prefetto.

Anna Maria Boniello

CAPRI: NOMINA DEL NUOVO COMANDANTE CON POLEMICA, IL CASO FINISCE SULLA STAMPA NAZIONALE

06/12/2010 Finisce sui giornali nazionali il caso della nomina del nuovo responsabile della polizia municipale di Capri. "La vigilessa di Capri fa ammutinbare i colleghi" è il titolo di un ampio articolo uscito nelle pagine nazionali del quotidiano di Torino "La Stampa". Marica Avellino, trentenne con in tasca una laurea in Giurisprudenza, da giovedì è responsabile dell'Ufficio della polizia municipale di Capri. Un incarico storico il suo, scrive "La Stampa", visto che è la prima donna a ricoprirlo anche se a tempo, 36 mesi recita il decreto firmato dal sindaco di Capri **Ciro Lembo**, ma che ha mandato ugualmente su tutte le furie gli appartenenti al Corpo. Talmente arrabbiati da proclamare uno stato di agitazione e da inviare un corposo dossier alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. "E' l'epilogo delle tensioni tra vigili urbani e amministrazione comunale - continua il quotidiano torinese - iniziate mesi prima della nomina del nuovo responsabile. Quando cioè, con una delibera di giunta, il 6 ottobre veniva di fatto sospeso il concorso pubblico indetto per la copertura a tempo indeterminato del posto di comandante della Polizia municipale". Una decisione motivata dalla giunta con la volontà di «sperimentare soluzioni di rapporto di lavoro a termine, proprio per la verifica dell'idoneità all'espletamento di una funzione di estrema delicatezza non sempre accertabile solo attraverso il possesso dei requisiti esclusivamente tecnici». Qualche settimana dopo, il 22 ottobre, veniva pubblicato un avviso per «costituire - si legge - un rapporto di lavoro a tempo determinato di mesi trentasei per la copertura del posto di Responsabile del Settore V - Polizia Municipale». Una ventina i candidati che hanno partecipato alla selezione (per concorrere era necessaria una laurea in Giurisprudenza, in Economia o in Scienze politiche, uno stato fisico compatibile con l'incarico e nessun guaio con la pubblica amministrazione), che prevedeva eventualmente anche un colloquio con il sindaco. Alla fine la vincitrice è risultata essere Marica Avellino. Motivazione: «Nell'ambito delle professionalità espresse dalle persone residenti nel Comune di Capri - si legge nel decreto di nomina firmato dal sindaco il 30 novembre - la scelta può ricadere sulla dottoressa Marica Avellino che per aver maturato una importante e qualificata esperienza lavorativa presso un primario e prestigioso studio specializzato in diritto penale, ha acquisito una preparazione e competenza professionale funzionale allo svolgimento dell'incarico da coprire». Una nomina - continua "La Stampa" nell'articolo firmato da Antonio Salvati - che parte della comunità ha salutato con soddisfazione, almeno quelli su cui ha fatto e fa presa il motto «Capri ai Capresi» lanciato dal sindaco durante le amministrative del 2009. Diametralmente opposta, invece, la reazione dei vigili urbani che hanno chiesto di essere convocati dal prefetto di Napoli. «Per due volte abbiamo chiesto chiarimenti all'amministrazione, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. - spiega al giornale torinese Vincenzo Pagano, coordinatore provinciale dell'Ospol-Csa -. Non abbiamo nulla contro la dottoressa Avellino, ma vorremmo capire perché il sindaco ha messo a capo della polizia una giovane laureata senza esperienza ed estranea al Corpo, pur avendo all'interno il personale adatto. E' una nomina assolutamente illegittima e contraria alle norme contrattuali e di legge perché basata su criteri soggettivi». "La Stampa", infine, ricorda che i diretti interessati, ossia sindaco e comandante, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. "Il sindaco Lembo, impegnato al lavoro, non risponde alle critiche. Il nuovo responsabile dei vigili non commenta". E intanto la polemica è servita e il caso ha assunto rilevanza nazionale.

La vigilessa di Capri fa ammutinare i colleghi



Rivolta dei vigili di Capri sul concorso

Nominata nuovo comandante: i maschi si ribellano «Una scelta illegittima, è estranea al nostro Corpo»

ANTONIO SALVATI

CAPRI (Napoli)

Marica Avellino, trentenne con in tasca una laurea in Giurisprudenza, da giovedì è responsabile dell'Ufficio della polizia municipale di Capri. Un incarico storico il suo, visto che è la prima donna a ricoprirlo anche se a tempo, 36 mesi recita il decreto firmato dal sindaco di Capri Ciro Lembo, ma che ha mandato ugualmente su tutte le furie gli appartenenti al Corpo. Talmente arrabbiati da proclamare uno stato di agitazione e da inviare un corposo dossier alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.

E' l'epilogo delle tensioni tra vigili urbani e amministrazione comunale iniziate mesi prima della nomina del nuovo responsabile. Quando cioè, con una delibera di giunta, il 6 ottobre veniva di fatto sospeso il concorso pubblico indetto per la copertura a tempo indeterminato del posto di comandante della Polizia municipale. Una decisione motivata dalla giunta con la volontà di «sperimentare soluzioni di rapporto di lavoro a termine, proprio per la verifica dell'idoneità all'espletamento di una funzione di estrema delicatezza non sempre accertabile solo attraverso il possesso dei requisiti esclusivamente tecnici». Qualche settimana dopo, il 22 ottobre, veniva pubblicato un avviso per «costituire - si legge - un rapporto di lavoro a tempo determinato di mesi trentasei per la copertura del posto di Responsabile del Settore V - Polizia

Municipale».

Una ventina i candidati che hanno partecipato alla selezione (per concorrere era necessaria una laurea in Giurisprudenza, in Economia o in Scienze politiche, uno stato fisico compatibile con l'incarico e nessun guaio con la pubblica amministrazione), che prevedeva eventualmente anche un colloquio con il sindaco. Alla fine la vincitrice è risultata essere Marica Avellino. Motivazione: «Nell'ambito delle professionalità espresse dalle persone residenti nel Comune di Capri - si legge nel decreto di nomina firmato dal sindaco il 30 novembre - la scelta può ricadere sulla dottoressa Marica Avellino che per aver maturato una importante e qualificata esperienza lavorativa presso un primario e prestigioso studio specializzato in diritto penale, ha acquisito una preparazione e competenza professionale funzionale allo svolgimento dell'incarico da coprire».

Una nomina che parte della comunità ha salutato con soddisfazione, almeno quelli su cui ha fatto e fa presa il motto «Capri ai Capresi» lanciato dal sindaco durante le amministrative del 2009. Diametralmente opposta, invece, la reazione dei vigili urbani che hanno chiesto di essere convocati dal prefetto di Napoli. «Per due volte abbiamo chiesto chiarimenti all'amministrazione, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. - spiega Vincenzo Pagano, coordinatore provinciale dell'Ospol-Csa -. Non abbiamo nulla contro la dottoressa Avellino, ma vorremmo capire perché il sindaco ha messo a capo della polizia una giovane laureata senza esperienza ed estranea al Corpo, pur avendo all'interno il personale adatto. E' una nomina assolutamente illegittima e contraria alle norme contrattuali e di legge perché basata su criteri soggettivi». Il sindaco Lembo, impegnato al lavoro, non risponde alle critiche. Il nuovo responsabile dei vigili non commenta.

Dirigenza a contratto e riforma Brunetta: costituzionale l'estensione agli enti locali dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001

Inserito il 17/11/2010 10:02 da Luigi Oliveri

Il dibattito in questi mesi (e, in particolare su La Settimana degli Enti Locali) sulla legittimità dell'estensione dell'art. 19, comma 6, agli enti locali è stato intenso. Ma, la sentenza della Corte costituzionale, 12 novembre 2010, n. 324 (sia pure non priva di affermazioni criticabili e da criticare), risolve ogni incertezza: l'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 è costituzionalmente legittimo ed estende la sua portata legittimamente sia nell'ordinamento delle regioni, sia in quello degli enti locali.

Più chiara di così, la Consulta, non avrebbe potuto essere. La sentenza dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale poste dalle regioni Piemonte, Toscana e Marche, in merito all'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. 150/2009, nella parte in cui ha introdotto nell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 il comma 6-ter, ai sensi del quale i precedenti commi 6 (da cui discendono le regole alla base dell'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente) e 6-bis (in tema di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni) del citato art. 19 si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sempre del d.lgs. 165/2001 e, dunque, anche a regioni ed enti locali. Secondo le regioni ricorrenti sarebbero stati violati gli articoli 76, 117, commi 3 e 4, e 119 della Costituzione. Inoltre, le regioni Toscana e Marche hanno ritenuto l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. 150/2009 contrastante anche con l'art. 76 della Costituzione, perché non è stata oggetto di intesa o di parere in sede di Conferenza unificata, come richiesto dall'art. 2, comma 2, della legge delega 152/2009. E ancora, secondo le ricorrenti, la norma avrebbe violato l'art. 117, comma 4, della Costituzione poiché attiene alla materia, di competenza residuale regionale, dell'organizzazione delle regioni e degli enti pubblici regionali. In particolare, la Regione Marche avendo aggiunto che il predetto precetto costituzionale sarebbe leso anche perché la norma, nella parte in cui si riferisce agli enti locali, sarebbe riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, anch'essa di competenza residuale delle regioni, fa sì che la pronuncia della Consulta coinvolga immediatamente e direttamente anche la portata dell'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. 165/2001 riguardo all'ordinamento locale.

Motivi della costituzionalità dell'art. 19, comma 6-ter

Secondo la sentenza 324/2010 l'espressa estensione agli ordinamenti locali e regionali della disciplina contenuta nell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non viola la Costituzione, perché il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa, trattandosi di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. Come noto, l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato appunto la materia dell'ordinamento civile.

Dunque, il d.lgs. 150/2009, novellando l'art. 19 del d.lgs. 165/2001 e introducendo in via espressa l'estensione immediata e diretta della propria disciplina a regioni ed enti locali (ma, non solo: la norma dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche), poteva e doveva estendere espressamente i confini della sua applicabilità al di là delle amministrazioni statali, perché ha dettato regole sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti esterni.

Infatti, spiega la Consulta che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si determina attraverso "la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile".

La sentenza della Consulta rileva che l'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 non riguarda né

procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico.

Sicché, non c'è violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, e 119 della Costituzione, proprio perché la norma impugnata dalle regioni non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali).

Portata dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001

La Consulta si produce, anche, in un'interpretazione certo originale della disciplina degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all'art. 19, comma 6.

Tale norma deve essere valutata nel suo complesso e, dunque, letta in tal modo conduce l'interprete a rilevare la sua attinenza a tre aspetti: i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato (qualificazione professionale e precedenti esperienze lavorative); la durata massima del rapporto (non superiore a 5 anni); alcuni aspetti del regime economico e giuridico (l'indennità che – a integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato, le conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico).

Dunque, l'art. 19, comma 6 non contiene, secondo la sentenza, alcuna specifica disposizione sull'organizzazione o sul reclutamento dei dirigenti a contratto. Essa, invece, si limita “alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale”. Per questa ragione, attiene all'ordinamento del diritto civile e non alla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro e, specificamente, alle procedure di reclutamento, da un lato, e all'organizzazione, dall'altro.

Per tale ragione, è costituzionale anche l'estensione a regioni ed enti locali di un quarto elemento proprio dell'art. 19, comma 6: la definizione della “percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni”.

Conseguenze sull'art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. 267/2000

La sentenza della Consulta n. 324/2010 contiene un vaglio espresso di costituzionalità dell'art. 19, comma 6-ter, con chiaro riferimento anche agli enti locali, per effetto dell'iniziativa della Regione Marche.

La circostanza attribuisce definitiva forza persuasiva alle teorie secondo le quali per effetto della novellazione all'art. 19 del d.lgs. 165/2001, l'art. 110, commi 1 e 2, ma, a questo punto, anche il comma 5, risulta disapplicato.

È, infatti, evidente l'impossibilità della contemporanea vigenza di due norme, l'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e l'art. 110, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. 165/2001, in quanto regolanti, sia pure con sfaccettature in parte diverse, la medesima fattispecie: la disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

Poiché l'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. 165/2001, da cui discende la diretta applicazione dell'art. 19, comma 6, del medesimo decreto anche agli enti locali, è costituzionalmente legittimo, esso non può non “sovrapporsi”, disapplicandolo, all'art. 110 del t.u.e.l. Infatti, la materia analoga della disciplina degli incarichi a contratto risulta sottratta ad una regolamentazione di “legge speciale”, quale il d.lgs. 165/2001, per rientrare in una disciplina a carattere generale e di competenza esclusiva dello Stato, in quanto si verte nella materia dell'ordinamento civile.

L'art. 19, comma 6-ter del d.lgs. 165/2001, peraltro, è norma più attuale dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000. Pertanto, dovendosi necessariamente mettere in pratica il principio della successione delle leggi nel tempo, la regola normativa maggiormente recente prevale su quella più datata.

Non vi sono, a ben vedere, argomentazioni che in modo soddisfacente possano contrastare con l'inevitabile conclusione della disapplicazione dell'art. 110 del t.u.e.l. Il comma 1 risulta del tutto incompatibile con l'art. 19, comma 6, perché non prevede alcuna limitazione percentuale all'incarico di dirigenti a tempo determinato. L'estensione dell'art. 19, comma 6, invece impone di

rispettare il limite massimo agli incarichi, che a questo punto non può non coincidere con l'8% relativo ai dirigenti di seconda fascia, poiché il limite del 10%, riguardante esclusivamente poche centinaia di dirigenti dello Stato di prima fascia, non può estendersi all'ordinamento locale. A sua volta, il comma 2 dell'art. 110 deve considerarsi del tutto abolito: esso, infatti, a differenza dell'art. 19, comma 6 prevede l'acquisizione di dirigenti a tempo determinato oltre i limiti della dotazione organica.

Il comma 5 del d.lgs. 267/2000 dispone che "Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico". Si tratta di una disciplina, però, incompatibile con l'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, ormai acclaratamente la norma che in modo univoco regola per tutte le pubbliche amministrazioni gli incarichi per i dirigenti a contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 6, "Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio". Pertanto, non vi è più la conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, prima riconducibile alle regole particolari dell'ordinamento locale.

Non presenta, invece, problemi di incompatibilità con l'art. 19, comma 6, il comma 3 dell'art. 110, in tema di regole speciali sul trattamento economico. Entrambe le disposizioni dispongono che il compenso dei dirigenti a contratto possa essere con una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Restano indubbiamente in vita anche le regole della prima parte dell'art. 110, comma 3, laddove si fissa nella durata del mandato del sindaco il limite massimo temporale del contratto e si individua nella contrattazione collettiva del comparto degli enti locali il parametro per definire il compenso economico.

Il superamento dei commi 1 e 2 dell'art. 110 non implica, invece, la disapplicazione della precisazione secondo la quale il destinatario degli incarichi deve possedere i requisiti previsti per accedere alla qualifica dirigenziale e, cioè, la laurea. Ma, d'altra parte, anche se l'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 appaia meno chiaro da questo punto di vista, risulta comunque inevitabile il possesso della laurea, dal momento che lo scopo della norma è integrare competenze non sussistenti nell'ente (come pregevolmente chiarito dalla Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, col parere 4 ottobre 2010, n. 18). Non si vede, dunque, come un dirigente esterno possa avere requisiti professionali inferiori a quelli necessariamente in capo alla dirigenza di ruolo.

Irrilevanza dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 267/2000

La sentenza della Consulta pone nel nulla l'argomentazione spesso utilizzata da chi ritiene di poter rilevare la perdurante operatività dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 e, cioè, che l'art. 19, comma 6-ter del d.lgs. 165/2001 sarebbe incostituzionale ai sensi dell'art. 1, comma 4 del 267/2000. Come noto, tale disposizione prevede che "Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione [peraltro, abolito, n.d.a.] le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni".

Visto che la Consulta ha già deliberato la legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta esplicazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, la questione può considerarsi chiusa. Infatti, il legislatore ha esercitato una propria competenza legislativa, ingerendosi solo indirettamente nell'ordinamento locale, considerando che l'ordinamento civile opera trasversalmente nell'ambito di ogni ganglio dell'amministrazione.

In ogni caso, rimane sempre evidente la funzione dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 267/2000 di mera

norma di vaga esortazione politica del legislatore passato a quello futuro, priva di ogni coerenza sul piano tecnico e di qualsiasi compatibilità con l'attuale sistema politico e costituzionale, così da dover essere considerata tamquam non esset, come appunto ha mostrato di considerarla – opportunamente – il d.lgs. 150/2009.

La mobilità volontaria resta cessione di contratto

Pochissime le righe che la Consulta dedica alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Toscana in merito alla novellazione all'art. 30 del d.lgs. 165/2001, che impone di gestire la mobilità in base ad una procedura ad evidenza pubblica.

La sentenza 324/2010 ancora una volta evidenzia che si verte in materia di ordinamento civile, mentre “gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione”.

Per inciso, la Consulta osserva in modo ultimativo che “L'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410)”.

Anche in questo caso, non vi sono ulteriori spazi per teorie originali, per non dire fantasiose, tendenti a rilevare che dalla riforma dell'art. 30 del d.lgs. 150/2009 sarebbe scaturita l'eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ai fini dell'efficacia della mobilità. Poiché si tratta sempre e comunque di cessione di contratto, senza il nulla osta, che poi altro non è se non il consenso del contraente ceduto, la fattispecie non si può perfezionare.

Aspetti critici della sentenza

La pronuncia della Consulta risulta estremamente importante, perché fa un punto chiaro su un aspetto comunque delicato della riforma Brunetta. Oggettivamente, non ci voleva molto a produrre interpretazioni in linea con quello che con la sentenza 324/2010 la Corte ha deciso, essendo la decisione della Consulta l'unica in linea e compatibile con la Costituzione. Tuttavia, vi sono state moltissime voci dottrinali di segno opposto, sicché l'intervento della sentenza tacita finalmente un dibattito ovviamente legittimo, ma che, come si nota, si è retto su basi inconsistenti.

Ciò non toglie che nella sentenza 324/2010 non vi siano aspetti delicati. Per quanto persuasive e concludenti siano le motivazioni della sentenza in merito alla costituzionalità dell'art. 19, comma 6-ter del d.lgs. 165/2001, non soddisfa pienamente la ricostruzione offerta della fattispecie concernente gli incarichi dirigenziali a contratto.

La Consulta liquida la questione, fermandosi sul solo aspetto dell'attinenza di tale disciplina con la materia dell'ordinamento civile. Da ciò, trae due conclusioni:

- a) le pubbliche amministrazioni stipulano con i dirigenti esterni un “contratto di lavoro di diritto privato”;
- b) la disciplina della fase costitutiva del rapporto, che altro non significa se non il reclutamento, appartiene a sua volta “alla materia dell'ordinamento civile”.

Entrambe queste affermazioni meriterebbero una celere revisione critica, da parte della stessa Corte costituzionale, appena ve ne sia l'occasione.

In quanto alla seconda, si deve necessariamente evidenziare la contraddizione in termini contenuta nella stessa sentenza, se la si confronta con quanto affermato rispetto alla legittimità costituzionale dell'art. 30 novellato del d.lgs. 165/2001. Infatti, in questo caso, la Consulta afferma che la mobilità volontaria attiene alla materia dei rapporti di diritto privato, ma non nega che la fase costitutiva del rapporto abbia rilevanti ed irrinunciabili aspetti di disciplina pubblicistica, tanto da rilevare che l'evidenza pubblica prevista dalla norma (che, oggettivamente appare eccessiva, visto che si tratta di regolamentare rapporti di lavoro già costituiti) risponde “semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione”.

Non si capisce, allora, come sia possibile immaginare che un vero e proprio reclutamento ex novo

di un dirigente, sia pure assunto a tempo determinato, non debba a sua volta e a maggior ragione, rispettare pedissequamente i canoni dell'art. 97 della Costituzione. La circostanza che la disciplina sostanziale dell'incarico dirigenziale a contratto rientri nella materia dell'ordinamento civile non esclude affatto che la procedura per l'individuazione possa e debba ricadere nel sistema pubblicistico del concorso o, se si vuole elasticizzare, della selezione pubblica. E, appunto, quanto concluso dalla sentenza riguardo la mobilità volontaria dimostra che possono perfettamente convivere una modalità di selezione del "contraente" conforme ai principi di evidenza pubblica discendente dall'art. 97 della Costituzione ed un istituto di diritto privato, del quale la procedura costituisca il presupposto.

In quanto alla prima considerazione, quella secondo la quale le pubbliche amministrazioni con i dirigenti assunti a tempo determinato contraggono contratti di "diritto privato", essa appare oggettivamente una svista da parte dei giudici della Consulta. Tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001 sono costituiti mediante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

Se, dunque, questa osservazione è stata utilizzata dalla sentenza come base per giustificare l'ascrizione della fase costitutiva del rapporto nell'ordinamento civile, allora su questo elemento non si può concordare.

La sentenza avrebbe potuto pervenire alle medesime conclusioni di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale poste dalle regioni, anzi rafforzandole, se avesse evidenziato che anche la fase costitutiva degli incarichi dirigenziali a contratto deve obbedire alle regole discendenti dall'art. 97 della Costituzione.